



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2010 (16.03)
(OR. en)**

7065/10

FIN 74

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 1° marzo 2010
Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Relazione della Commissione: Risposta degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2008

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2010)178 definitivo.

All.: SEC(2010)178 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.2.2010
SEC(2010)178 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Risposta degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa
all'esercizio 2008**

SEC(2010)196

1. AMBITO DELLA RELAZIONE


Conformemente alle disposizioni dell'articolo 248 del trattato CE [articolo 287 del trattato di Lisbona], la Corte dei conti europea (CCE), il revisore esterno dell'Unione europea, fornisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità (la DAS) nella relazione annuale della Corte. La DAS verte sull'affidabilità dei conti e sulla legalità e la regolarità delle relative operazioni. In base a quanto stabilito dal regolamento finanziario, la Commissione, dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale, è tenuta a comunicare agli Stati membri gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti. Gli Stati membri devono rispondere entro sessanta giorni¹. Il 10 novembre 2009, la Commissione ha debitamente trasmesso tali constatazioni ed ha invitato gli Stati membri a riempire un questionario in tre parti sul seguito dato alle constatazioni della Corte, le questioni relative alla semplificazione, il ruolo delle Istituzioni superiori di controllo – ISC, l'ammissibilità e i rischi specifici, i riassunti annuali e la comunicazione delle correzioni finanziarie. Il riassunto delle risposte degli Stati membri deve essere presentato in una relazione della Commissione alla CCE, al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 28 febbraio 2010. Esso è accompagnato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione.

2. INTRODUZIONE-DAS 2008

La Corte ha constatato nella sua relazione annuale 2008 che il livello delle irregolarità nell'insieme del bilancio dell'UE era globalmente diminuito nel corso degli ultimi anni e che un miglioramento costante era stato registrato negli ultimi quattro anni, come risulta dalla seguente illustrazione.

¹ Articolo 143, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Grafico (*)



(*) Percentuali del bilancio ripartite secondo l'incidenza degli errori per i diversi gruppi di politiche. Per quanto riguarda il gruppo "Politiche agricoltura e risorse naturali", il grafico distingue tra le diverse componenti pertinenti (lo sviluppo rurale e le altre spese degli esercizi 2007 e 2008; le spese che rientrano nel SIGC per gli esercizi precedenti).

Per il 2008, la Corte ha constatato che i conti dell'UE erano affidabili, per il secondo anno consecutivo. Quanto alla gestione concorrente, ha potuto concludere che, per il gruppo di politiche più importanti, **l'Agricoltura e le risorse naturali**, fatta eccezione per lo sviluppo rurale, le operazioni relative alle spese per questo settore di azione erano esenti da un livello significativo di errore. Lo sviluppo rurale, che rappresenta il 19% delle spese totali in questo settore, comprende un livello d'errore superiore a quello del resto delle spese agricole. Tuttavia la Corte ha notato che "questo livello stimato di errore è inferiore rispetto agli anni precedenti"². Per quanto riguarda i sistemi di controllo e sorveglianza, la Corte ha indicato che essi erano parzialmente efficaci. A suo parere, malgrado le deficienze rilevate in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del Sistema integrato di gestione e di controllo, il SIGC rimane tuttavia un sistema di controllo estremamente efficace quando si tratta di limitare il rischio di errore o di spese irregolari. Per quanto riguarda la **Coesione**, che è il secondo gruppo di politiche in termini d'importanza, la Corte ha constatato un tasso di errore dell'11%, comparabile alla situazione del 2007. Ha inoltre indicato che i sistemi posti in essere dagli Stati membri per correggere gli errori rilevati in occasione dei controlli nazionali erano, nella maggior parte dei casi, almeno parzialmente efficaci. Per la Commissione, la Corte ha fatto osservare che

² Relazione 2008 della CCE, pag. 92.

erano stati compiuti nuovi progressi nei sistemi di controllo e di sorveglianza. Tuttavia, la coesione rimane il settore che presenta la maggiore percentuale di errore.

Nel caso del gruppo **Istruzione e cittadinanza**, la Corte ha emesso un parere senza riserve sulle spese; ha inoltre considerato che i sistemi di controllo e di sorveglianza erano parzialmente efficaci nel loro insieme.

I gruppi di politiche **Ricerca, energia e trasporti e Aiuti esterni, sviluppo e allargamento** erano, secondo la Corte, inficiati da un livello rilevante di errori. Tuttavia, nel caso della ricerca, ha notato che le misure correttive che sono state adottate avevano fatto globalmente diminuire il tasso di errore. Quanto ai sistemi di controllo e di sorveglianza, sono stati ritenuti parzialmente efficaci nei due gruppi di politiche.

Per quanto riguarda gli affari economici e finanziari, la Corte ha concluso che non vi erano errori significativi nell'insieme dei pagamenti, tranne per quelli effettuati a titolo del Sesto programma quadro, ed ha riconosciuto l'efficacia dei due sistemi.

Sia per le spese amministrative e di altra natura che per le entrate, la Corte ha dichiarato che le operazioni non erano inficiate da errori significativi e che i sistemi erano efficaci.

3. RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI E CONSTATAZIONI DELLA CCE

Gli Stati membri ricevono dalla Corte le constatazioni che li riguardano e le esaminano insieme alla Corte dei conti e alla Commissione prima dell'adozione della relazione della CCE. In seguito alla pubblicazione della relazione, la Commissione ha debitamente comunicato agli Stati membri i risultati degli audit effettuati nei vari paesi dalla Corte, nonché le altre informazioni contenute nella relazione annuale riguardanti ciascuno di loro in particolare. Sono stati invitati a formulare commenti ed eventualmente a fornire spiegazioni e risposte. A fini di esaustività, gli Stati membri sono stati inoltre invitati a rispondere al questionario comprendente talune questioni generali su aspetti specifici affrontati nella relazione 2008 della Corte³.

La qualità delle risposte e il loro grado di precisione variavano molto da uno Stato membro all'altro e ciò si è riflesso sulla portata – generale o molto specifica – delle informazioni che hanno potuto essere fornite nella relazione. Alcuni Stati membri, in particolare l'Ungheria, la Bulgaria, la Lituania, la Polonia, l'Irlanda, la Danimarca, il Regno Unito e la Finlandia hanno inviato risposte e commenti completi e particolareggiati. La tabella **dell'allegato I** indica la portata delle risposte inviate dagli Stati membri alla Commissione.

Classificazione degli errori

La Corte classifica gli errori nei due modi seguenti⁴:

³ Documento di lavoro, pag. 39.

⁴ Relazione 2008 della CCE, pag. 24.

a) errore quantificabile o non quantificabile, a seconda che sia possibile o no misurare la parte interessata dell'importo finanziato dal bilancio dell'UE; e

b) in funzione della natura dell'errore: errore concernente l'ammissibilità (pagamento non conforme alle regole di ammissibilità), errore concernente la realtà delle operazioni (rimborso di un costo la cui imputazione non è stata provata), errore di precisione (pagamento il cui calcolo è scorretto o la cui esattezza non può essere dimostrata) o altro errore di conformità (errore che non rimette in causa l'ammissibilità del pagamento).

Nell'allegato II figura una ripartizione delle quattro principali categorie di errore per Stato membro e per capitolo.

Gli Stati membri sono responsabili per la maggior parte degli errori quantificabili in gestione concorrente. Per quanto riguarda la natura degli errori, dalle constatazioni della Corte risulta che gli Stati membri commettono tre principali tipi di errore – di precisione, di ammissibilità e di conformità – e che quasi la metà dell'insieme degli errori si riferisce ad "altri criteri di conformità". Più della metà di questi errori di conformità sono stati rilevati nel settore della coesione; si tratta in particolare di errori degli appalti pubblici, di problemi di pubblicità e della mancanza di cofinanziamento pubblico.

Il resto degli errori era quasi esattamente ripartito tra ammissibilità e precisione. Quasi la metà delle constatazioni relative all'ammissibilità riguarda l'Italia e la Spagna; quest'ultimo paese rappresenta la parte maggiore (cfr. allegato II). La maggior parte delle constatazioni di questo tipo si riferisce al settore della coesione. Tra gli errori in materia di ammissibilità, si possono citare i seguenti: progetti o beneficiari che non sono conformi alle condizioni di finanziamento, errori negli appalti pubblici e presa in considerazione di costi non rimborsabili.

La Spagna, il Regno Unito e la Germania rappresentavano insieme la metà di tutti gli errori di precisione, la maggior parte dei quali era imputabile alla Spagna. Questo tipo di errore, che è stato rilevato principalmente nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, era collegato soprattutto alle dichiarazioni in eccesso. Gli errori concernenti la realtà delle operazioni erano numericamente meno significativi e si limitavano a due.

4. Misure adottate dagli Stati membri

Dalla valutazione globale e dalla valutazione delle risposte degli Stati membri alle constatazioni degli audit della Corte risulta che la maggior parte di loro hanno adottato misure sia per gli errori quantificabili che per gli errori non quantificabili⁵.

Le constatazioni non hanno dato luogo a disaccordi profondi con la CCE. Solo la Slovenia e la Lituania erano di parere diverso dalla Corte su un numero di constatazioni superiore a cinque. Nel caso della Slovenia, le constatazioni in questione vertevano su errori di precisione e di conformità nel settore dell'agricoltura. Tra gli errori rilevati, citiamo il carattere scorretto dei diritti, le dichiarazioni in eccesso e la non visibilità dei limiti. Nel caso della Lituania, si

⁵ Documento di lavoro, pagg. 3-24.

trattava di una combinazione di "altri criteri di conformità" e di errori concernenti l'ammissibilità nel settore della coesione, riguardanti principalmente le procedure degli appalti pubblici.

La valutazione delle risposte fornite dagli Stati membri in merito ad errori concernenti l'ammissibilità evidenzia il fatto che, globalmente, questi ultimi avevano adottato misure per il 40% di tali errori e che, per l'essenziale, approvavano le constatazioni della Corte in materia. Nel 20% dei casi, gli Stati membri erano in disaccordo con la Corte e non era stata adottata alcuna misura. Nel settore dell'agricoltura, ad esempio, la Corte ha menzionato pagamenti al Regno Unito a beneficiari che non rispondevano alla definizione di operatore agricolo poiché non avevano esercitato alcuna attività agricola e non avevano conservato i terreni in buone condizioni agricole e ambientali (BCAA). Il Regno Unito ha contestato la valutazione della Corte, ritenendo che essa non si basasse sul quadro regolamentare vigente e fosse contraria all'obiettivo del regime di pagamento unico consistente nel disaccoppiare gli aiuti dalla produzione⁶. Quanto agli errori di conformità, gli Stati membri hanno adottato misure nel 35% dei casi. Il restante 65% non ha dato luogo ad alcuna misura e gli Stati membri erano in disaccordo con la Corte in merito al 21% delle constatazioni. La percentuale maggiore delle misure adottate, vale a dire il 54%, ha riguardato constatazioni relative alla precisione. Dal momento che alcuni Stati membri non hanno fornito dati completi, era difficile apprezzare e valutare il modo più approfondito tutta l'ampiezza delle misure adottate o degli errori contestati.

5. Risposte degli Stati membri al questionario

Il questionario generale che gli Stati membri sono stati invitati a riempire su aspetti specifici affrontati nella relazione della Corte comprendeva cinque grandi temi: l'ammissibilità e i rischi specifici, la semplificazione, le correzioni finanziarie e i recuperi e i riassunti annuali. Le prime tre domande, che erano rivolte specificamente agli ISC, si proponevano di determinare in che misura tali istituzioni svolgessero un ruolo nella procedura di audit della Corte⁷.

La seguente tabella riprende le domande poste alle ISC e fornisce un quadro sinottico delle domande.

Domande	Sì	No	Nessuna risposta
<i>1. Gli errori concernenti l'ammissibilità così come sopra definiti sono di competenza dell'istanza nazionale di controllo?</i>	19	4	4
<i>2. La Vostra Istituzione superiore di controllo svolge un ruolo nel controllo dei fondi dell'UE nel Vostro Stato membro?</i>	18	4	5
<i>3. L'Istituzione superiore di controllo svolge un ruolo nel seguito dato agli errori rilevati dalla CCE?</i>	13	8	6

⁶ Documento di lavoro, pag. 18.

⁷ Documento di lavoro, pag. 39.

Le risposte evidenziano che, per più della metà delle ISC, l'ammissibilità era di competenza di un audit a livello nazionale. La Bulgaria ha indicato che tale era in particolare il caso dei programmi nel settore della coesione⁸. La Danimarca ha sottolineato che consigli e orientamenti erano forniti per i programmi nel settore della coesione al fine di ridurre al minimo gli errori in materia di ammissibilità che potevano verificarsi⁹.

La maggior parte delle ISC hanno indicato che esse svolgevano un ruolo nell'audit e nel controllo globale dei fondi dell'UE. L'Austria ha fatto notare quanto segue:

*"La Corte dei conti (Rechnungshof) lavora regolarmente accanto alla Corte dei conti europea (CCE) durante le sue attività di audit in Austria ed effettua audit di gestione indipendenti che presentano interesse per l'UE. Il Rechnungshof, pertanto, reca un importante contributo alla garanzia di qualità continua della gestione finanziaria dell'UE in Austria; in tal modo, essa sostiene le attività e i metodi di lavoro della Corte dei conti europea. L'Austria ha inoltre fornito un elenco di otto relazioni pubblicate tra il 2007 e il 2009 su temi concernenti la gestione dei fondi dell'UE da parte del paese".*¹⁰

La Lituania ha precisato di avere redatto una relazione pubblicata nel 2009 sulla gestione dell'aiuto finanziario dell'UE durante il periodo 2004-2008.¹¹ Malta, dal canto suo, ha dichiarato che nell'ottobre 2008 la sua ISC aveva messo a disposizione una relazione intitolata "Performance Audit Structural Funds environmental programme" e che altre relazioni dello stesso tipo erano consultabili pubblicamente.¹²

Un numero limitato di Stati membri ha indicato che la loro ISC svolgeva un ruolo nel seguito dato agli errori rilevati dalla Corte. Cipro ha sottolineato di garantire il seguito per le relazioni e le constatazioni della Corte, tenendone conto durante i propri controlli.¹³ La Repubblica ceca ha segnalato di essere al tempo stesso consulente e osservatrice per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento delle missioni della CCE.¹⁴

Di recente il numero delle relazioni, stabilito dalle ISC nazionali, sulla gestione finanziaria dei fondi dell'UE è notevolmente aumentato. La quasi totalità delle ISC pubblica relazioni riguardanti l'UE o partecipa alle attività dei gruppi di lavoro del comitato di contatto delle ISC.

Nella sua relazione, la Corte dei conti europea ha fatto della **semplificazione**¹⁵ una raccomandazione fondamentale. Gli Stati membri sono stati pregati di indicare nel questionario se avevano posto in essere forme importanti di semplificazione.

Meno della metà degli Stati membri ha indicato di aver instaurato misure di semplificazione e alcuni di essi hanno fatto osservare che misure di semplificazione

⁸ Documento di lavoro, pag. 47.

⁹ Documento di lavoro, pag. 58.

¹⁰ Documento di lavoro, pag. 41.

¹¹ Documento di lavoro, pag. 72.

¹² Documento di lavoro, pag. 81.

¹³ Documento di lavoro, pag. 54.

¹⁴ Documento di lavoro, pag. 52.

¹⁵ Relazione della CCE, pag. 32.

erano in corso di adozione. Tra quelli che avevano adottato misure o le cui misure erano in corso di adozione, un numero notevole, in particolare l'Austria e la Germania, ha fatto sapere che era prematuro valutarne i risultati¹⁶. La maggior parte dei paesi, tra cui la Danimarca, la Spagna, l'Irlanda e Lituania, avevano adottato misure specificamente nel contesto dei programmi di coesione o dei Fondi strutturali¹⁷

Per quanto riguarda **l'aumento o la diminuzione globale degli errori** nel corso degli anni, numerosi Stati membri hanno sottolineato di non disporre dei dati necessari per tali valutazioni. La Bulgaria ha tuttavia segnalato una forte diminuzione del numero di errori, in particolare di quelli relativi alle risorse proprie tradizionali e all'agricoltura.¹⁸

La maggior parte degli Stati membri – in totale 22 – ha fatto osservare che, per il 2007 e il 2008, le informazioni fornite in merito ai **ritiri e ai recuperi** erano migliorate. Questo fenomeno era dovuto a uno o più dei seguenti fattori:

- a) destinazione di membri del personale a tale compito;
- b) formazione complementare data ai membri del personale;
- c) aumento degli effettivi per la realizzazione di tali compiti;
- d) messa a disposizione di elenchi di controllo e di orientamenti;
- e) miglioramento dell'informazione sulle definizioni di irregolarità, di procedure di recupero e di calendario.

Inoltre, la Slovacchia ha indicato che i miglioramenti erano anche dovuti all'*"adeguamento dei sistemi d'informazione e alla produzione di manuali di orientamento"*.¹⁹

Il Regno Unito ha inoltre rilevato che:

*"La comunicazione delle statistiche annuali sui ritiri e i recuperi è in gran parte migliorata grazie al chiarimento operato dalla Commissione e alla fornitura di una tabella ancora più semplificata, nella quale vi è una sola riga per programma e per Fondo invece di dati relativi a ciascuna misura."*²⁰

Gli Stati membri hanno indicato che nella maggior parte dei casi gli organismi pagatori erano principalmente responsabili della notifica e della registrazione delle informazioni sulle correzioni finanziarie. Un terzo degli Stati membri ha segnalato nelle risposte dell'anno scorso che una formazione era stata fornita al personale degli organismi pagatori.²¹ Quest'anno, gli Stati membri hanno indicato nelle loro risposte che essi continuavano a rafforzare le loro capacità, con una media di tre membri del personale incaricati dei compiti di notificazione e di registrazione delle informazioni sulle correzioni finanziarie.

¹⁶ Documento di lavoro, pagg. 41 e 62.

¹⁷ Documento di lavoro, pagg. 58, 91, 62 e 72.

¹⁸ Documento di lavoro, pag. 47.

¹⁹ Documento di lavoro, pag. 87.

²⁰ Documento di lavoro, pag. 96.

²¹ *Relazione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2007, pag. 8.*

Gli Stati membri hanno fatto osservare di avere effettuato vari tipi di analisi del rischio per individuare i **programmi e progetti a rischio**. Dopo aver proceduto a tale identificazione, gli Stati membri hanno affrontato i vari problemi con efficacia e in vari modi. La Grecia ha indicato che l'autorità di gestione aveva stabilito un "*programma annuale di verifica in loco*"²², che è oggetto di un esame intermedio. L'Ungheria ha sottolineato che il settore identificato come quello più a rischio era il settore degli appalti pubblici e che aveva adottato misure di protezione contro tale rischio, in particolare mediante una revisione della registrazione nazionale.²³ La Romania ha citato un certo numero di misure adottate nel caso del SAPARD e del FEASR:

- "*elaborazione di piani d'azione comprendenti scadenze fisse per l'attuazione;*
- *modifica e arricchimento delle procedure di lavoro;*
- *lancio di una revisione della legislazione nazionale;*
- *nuova verifica di progetti finanziati dall'organismo pagatore (APDRP);*
- *recupero degli importi che risultavano in base ai controlli indebitamente concessi ai beneficiari.*"²⁴

Da due anni, le constatazioni della Corte che figurano nel capitolo "Coesione" sono oggetto di **discussioni tripartite** tra la CCE, lo Stato membro e la Commissione. La maggior parte degli Stati membri e la Commissione ritengono che tali discussioni siano in generale utili.

Il questionario comportava una parte relativa al modo di apportare valore aggiunto ai **riassunti annuali** degli audit e delle dichiarazioni disponibili, obbligatori in virtù dell'articolo 53 ter del regolamento finanziario. Da un lato, dalle risposte risulta che alcuni Stati membri considerano che i riassunti annuali siano un doppione e rappresentino un onere amministrativo aggiuntivo scarsamente utile. Tuttavia, d'altro lato, alcuni paesi hanno proposto che questi riassunti siano oggetto di nuovi miglioramenti e che siano fornite maggiori informazioni sui sistemi di gestione e di controllo, mettendo a disposizione anche dati comparabili. La Repubblica ceca ha inoltre insistito sui miglioramenti da apportare:

*"Considerando che le informazioni che figurano nei riassunti annuali sono già state fornite dagli Stati membri in altre relazioni, saremmo favorevoli alla creazione di un sistema centrale comune a tutti gli Stati membri, a partire dal quale tutte le informazioni o i pareri richiesti potrebbero essere estratti sotto forma di riassunto senza che le autorità competenti siano inutilmente sollecitate."*²⁵

Gli Stati membri hanno evidenziato alcuni aspetti essenziali per compiere progressi continui relativi alla gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi dell'UE. La Danimarca ha qualificato come significative in tale contesto²⁶ una "maggiore cooperazione tra la Corte dei conti e le autorità nazionali superiori di controllo" e una "utilizzazione più frequente e un'espansione delle dichiarazioni di audit nazionali degli Stati membri su base volontaria (dichiarazioni nazionali)." La Finlandia ha richiamato l'attenzione sulle questioni di ammissibilità, rilevando che "l'introduzione

²² Documento di lavoro, pag. 63.

²³ Documento di lavoro, pag. 65.

²⁴ Documento di lavoro, pag. 95.

²⁵ Documento di lavoro, pag. 52.

²⁶ Documento di lavoro, pag. 28.

sistematica di liste di controllo allegate sulla valutazione degli aspetti critici per quanto riguarda l'ammissibilità risulta particolarmente necessaria.²⁷

Nell'intento di migliorare il coordinamento degli audit, gli Stati membri auspicano che i risultati di tali audit siano presi in considerazione dalla Commissione nel quadro dei propri lavori di audit, al fine di evitare doppioni, alleggerire l'onere amministrativo che grava sui beneficiari e far progredire l'approccio del controllo unico. Occorre evidentemente un'interpretazione comune, che comprenda i metodi di audit e il trattamento degli errori e delle irregolarità.

In linea generale, gli Stati membri hanno preso atto dell'evoluzione positiva dei quattro ultimi anni, ma alcuni di loro, in particolare la Germania, si preoccupano per il fatto che, per la quindicesima volta consecutiva, la CCE non ha espresso una garanzia senza riserve in virtù dell'articolo 248 del trattato CE".²⁸ [Articolo 287 del trattato di Lisbona]. Alcuni Stati membri hanno chiesto nuovi miglioramenti collegati alla Corte. La Repubblica ceca ha suggerito che la Commissione e la Corte si accordino su "una definizione uniforme degli errori" al fine di prevenire le differenze d'interpretazione; l'Ungheria ha fatto osservare che "se la relazione è in generale adeguata in termini di portata e di precisione, la descrizione delle deficienze individuate è caratterizzata da un certo grado di generalità".²⁹

6. Conclusioni:

Ai termini della DAS 2008, anche se si constatano notevoli miglioramenti e risultati incoraggianti, sia gli Stati membri che la Commissione devono ancora raccogliere un certo numero di sfide per quanto riguarda l'ottenimento di una DAS positiva per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Uno dei messaggi fondamentali della relazione annuale 2008 della Corte consiste nella raccomandazione, che risale a questi ultimi anni, in favore del miglioramento dei sistemi di controllo e di sorveglianza. Questa raccomandazione è considerata come un processo continuo che richiederà un certo tempo prima che le misure adottate possano essere considerate efficaci.

È inoltre opportuno realizzare nuovi miglioramenti per quanto riguarda l'individuazione e la correzione degli errori a livello degli Stati membri, le ulteriori procedure di recupero e la comunicazione dei casi alla Commissione. Quest'ultima ha integrato tali aspetti nel suo piano d'azione volto a rafforzare la sua funzione di sorveglianza della gestione concorrente³⁰ e ha presentato una relazione sul primo impatto nel febbraio 2010. Ha indicato che avrebbe attivamente proseguito l'attuazione di questo piano d'azione.

La Corte sottolinea inoltre che la Commissione dovrebbe ricavare garanzie dai riassunti annuali e dalle dichiarazioni preliminari di tutti gli Stati membri, nonché da altre iniziative spontanee adottate da alcuni di essi. La Commissione studierà gli

²⁷ Documento di lavoro, pag. 29.

²⁸ Documento di lavoro, pag. 30.

²⁹ Documento di lavoro, pagg. 27 e 31.

³⁰ *"Piano d'azione per il rafforzamento della funzione di sorveglianza della Commissione nel contesto della gestione ripartita delle azioni strutturali, pag. 4.*

strumenti per aumentare il valore aggiunto dei riassunti annuali in occasione del prossimo riesame triennale del regolamento finanziario, per il quale presenterà una proposta nel maggio/giugno 2010.

La Commissione ha adottato misure per migliorare il coordinamento con gli Stati membri e con la CCE. Lavora con la Corte alla definizione di un approccio comune per il trattamento dei diversi tipi di errori. Nel settore dei Fondi strutturali, l'obbligo imposto alle autorità di audit di comunicare i tassi di errore annuali durante il periodo 2007-2013 rende necessario compiere progressi nei settori sopra indicati.

L'intensità con la quale le ISC comunicano informazioni sul finanziamento dell'UE può essere considerata come una prova del loro ruolo crescente nel controllo dei fondi dell'UE. Si nota tuttavia una notevole variabilità per quanto riguarda gli obiettivi e l'eshaustività delle attività di resoconto e i metodi impiegati.

La Corte ha infine sottolineato che occorre dedicare particolare attenzione ai settori di spesa permanentemente inficiati da un elevato livello di errore. La Corte ha indicato che, in numerosi casi, gli errori sono il risultato di regole complesse e macchinose. Di conseguenza, la semplificazione, attuata in modo opportuno e con le adeguate precauzioni, costituisce ormai un'elevata priorità. Misure di semplificazione sono state introdotte di recente nel settore delle politiche di coesione. Nel settore delle politiche agricole, la Corte ha riconosciuto gli sforzi notevoli compiuti per semplificare i regimi di spesa e il loro impatto positivo sulla riduzione del tasso globale di errore corrispondente³¹.

³¹ Discorso del sig. Caldeira "Presentazione della relazione annuale relativa all'esercizio 2008 dinanzi alla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo", 10 novembre 2009. Una sintesi degli sforzi di semplificazione compiuti negli ultimi anni nel settore dell'agricoltura è stata presentata nel marzo 2009 (COM (2009) 128).

ALLEGATO 1 Risposte degli Stati membri ricevute dalla Commissione			
Stato membro	Allegato IV A	Allegato IV B	Allegato III(Rif.)
Austria	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Belgio	Risposta parziale	Nessun commento	Risposta
Bulgaria	Risposta	Nessun commento	Risposta
Cipro	Risposta	Nessun commento	Risposta
Repubblica ceca	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Danimarca	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Estonia	Risposta	Nessun commento	Risposta
Finlandia	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Francia	Risposta	Nessun commento	Risposta
Germania	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Grecia	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Ungheria	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Irlanda	Risposta	Nessun commento	Risposta
Italia	Risposta parziale	Nessun commento	Risposta parziale
Lettonia	Risposta	Nessun commento	Risposta
Lituania	Risposta	Nessun commento	Risposta
Lussemburgo	Risposta	Nessun commento	Risposta
Malta	Risposta	Nessun commento	Risposta
Paesi Bassi	Risposta	Nessun commento	Risposta
Polonia	Risposta	Nessun commento	Risposta
Portogallo	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Romania	Risposta	Nessun commento	Risposta
Slovacchia	Risposta	Nessun commento	Risposta
Slovenia	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Spagna	Risposta	Nessun commento	Risposta
Svezia	Risposta	Commenti presentati	Risposta
Regno Unito	Risposta	Commenti presentati	Risposta

Allegato II																
SM	PRECISIONE			AMMISSIBILITÀ			REALTÀ DELLE OPERAZIONI			ALTRI CRITERI DI CONFORMITÀ						
	AGRI	COH	REV	Totale	AGRI	COH	REV	Totale	AGRI	COH	REV	Totale				
Italia	3	0	0	3	0	12	0	12	1	0	0	1	2	8	0	10
Regno Unito	5	2	0	7	0	5	0	5	0	0	0	0	3	3	0	6
Paesi Bassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lussemburgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Polonia	1	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	4	13	0	17
Repubblica ceca	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Belgio	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grecia	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7
Romania	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungheria	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Estonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danimarca	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slovenia	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Francia	1	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3
Austria	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3
Slovacchia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Finlandia	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Bulgaria	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Germania	4	0	0	4	3	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4
Portogallo	1	1	0	2	0	6	0	6	1	0	0	1	1	5	0	6
Spagna	4	9	0	13	2	10	0	12	0	0	0	0	3	18	0	21
Lituania	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	8	0	9
Totale	34	16	0	50	8	42	0	50	2	0	0	2	25	67	1	93